



Circolare n. 5/2020 del 24 Marzo 2020

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Gentile cliente,

Il 17 marzo 2020 è stato emanato il DL Cura Italia n. 18/2020 e rubricato "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e con il presente documento

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

Per fronteggiare l'emergenza sanitaria e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il Governo ha istituito speciali congedi validi per:

- ➔ i lavoratori dipendenti del settore privato,
- ➔ i lavoratori iscritti alla Gestione separata
- ➔ i lavoratori autonomi.

Si tratta di un congedo straordinario di **massimo 15 giorni** complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

In alternativa ai congedi, a decorrere da 17 marzo 2020, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting** nel limite massimo complessivo di **600 euro**. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Il bonus è riconosciuto **anche nei confronti dei lavoratori autonomi non iscritti all'INPS**, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.





Pertanto il voucher baby-sitting spetta per le seguenti categorie di soggetti:

- ➔ lavoratori dipendenti del settore privato;
- ➔ lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- ➔ lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- ➔ lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).

Il bonus spetta:

- ↳ ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- ↳ anche in caso di adozione e affido preadottivo;
- ↳ oltre il limite d'età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.



OSSERVA - le modalità operative per accedere al congedo, ovvero, al bonus saranno stabilite dall'INPS previa apposita circolare operativa.

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato

Dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.





NOTA BENE - Il congedo e l'indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

- ➔ Medici;
- ➔ Infermieri;
- ➔ Tecnici di laboratorio biomedico;
- ➔ Tecnici di radiologia medica;
- ➔ Operatori sociosanitari;
- ➔ al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per tali soggetti, il bonus:

- ➔ è erogato dall'INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;
- ➔ è riconosciuto nel limite massimo complessivo di **1.000,00 euro**.

Indennità una tantum

È riconosciuta un'indennità una tantum di ammontare pari a **600 euro** in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

- ➔ liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ➔ co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- ➔ lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ➔ lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;





- ➔ operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- ➔ lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione.



NOTA BENE - le indennità **non concorrono alla formazione del reddito** ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), **non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.**

Le indennità **sono erogate dall'INPS** previa presentazione di apposita domanda.

Premio ai lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, che possiedono un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro nell'anno precedente, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuino a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020, spetta un premio che non concorre alla formazione del reddito, **pari a 100 euro** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

L'incentivo è riconosciuto in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti d'imposta recuperano il premio erogato mediante l'istituto della compensazione.

SCHEDA PRATICA

1. Cosa devo fare per ottenere l'una tantum di 600 euro?

Il Decreto prevede espressamente che al fine dell'ottenimento del contributo di 600 euro si debba inoltrare un'apposita domanda all'INPS.

2. Quando e come devo presentare domanda all'INPS?

Questo è il primo, amletico dubbio. Non sono ancora state rese note le modalità per presentare la richiesta, quindi non esiste la modulistica. Non conoscendo la modulistica, è evidente



che non è neppure noto quali elementi dovranno essere comunicati all'Istituto Nazionale di Previdenza sociale, ma è possibile immaginarli: dati anagrafici, numero di iscrizione, dichiarazione di possesso dei diversi requisiti di accesso al beneficio a seconda della categoria di appartenenza, assenza delle cause ostative previste caso per caso. Dal testo emerge, inoltre, che non rileva il reddito, né la presenza o meno di danni documentati o autocertificati derivanti dall'emergenza Covid. Potrebbe essere richiesto un conto corrente per l'accredito della somma, che tuttavia potrebbe anche essere richiesto in un secondo momento, dopo l'accoglimento dell'istanza. Chiaramente, non è altrettanto noto a partire da quando e fino a quando potrà essere presentata domanda, ma è pressoché certo che si tratterà di domanda telematica. Sul punto potrebbe risultare discriminante il possesso del PIN INPS, magari addirittura dispositivo, il ché si tradurrebbe in un grosso problema per i contribuenti non in possesso di accesso. Meglio sarebbe che la pratica potesse essere avanzata da un consulente delegato, ma anche qui in assenza di istruzioni INPS non possiamo saperlo.

3. È vero che ci sarà un "click day" e se non arrivo in tempo perdo il diritto?

Effettivamente l'ipotesi del "click day" è stata avanzata, e ha fatto scatenare una fortissima polemica. Successivamente, l'ipotesi è stata smentita. È comunque un dato di fatto che sono state stanziare somme specifiche, all'esaurimento delle quali le ulteriori domande non saranno soddisfatte.

4. Avranno diritto all'una tantum i soci di società di persone?

A parere di chi scrive (e in maniera difforme da pareri forniti in altre sedi) i soci di società artigiane e commercianti – nel rispetto dei requisiti richiesti, quali il non essere pensionati – hanno diritto all'indennità al pari dei titolari di ditte individuali. Quanto sopra poiché l'articolo Art. 28 - (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago) fa riferimento appunto ai lavoratori autonomi, e non agli imprenditori, e men che meno ai titolari di partita IVA. Il requisito, quindi, a parere di chi scrive è quello di essere iscritti; così come il socio di società si iscrive in qualità di lavoratore autonomo, parimenti ha diritto all'indennità. Chiaramente, una conferma assoluta dell'interpretazione della norma fornita in questa sede si potrà avere solo nel momento in cui l'INPS diramerà le istruzioni operative.



5. *Avranno diritto all'una tantum i soci di società iscritti all'artigianato o al commercio ed anche alla gestione separata?*

Fermo restando quando espresso al punto 4), non vi è dubbio che la contestuale iscrizione all'INPS gestione separata non costituisca causa ostativa. L'articolo 28, infatti, testualmente prevede "Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro."

6. *Quando verrà erogata l'indennità?*

Chiaramente, prima dovranno essere esperite le domande. Ipotizzando l'accoglimento, non è possibile in questa fase prevedere quando avverrà l'erogazione della somma in caso di accoglimento, poiché sul punto il Decreto non dispone nulla. In conclusione, della tanto agognata "una tantum" conosciamo ancora veramente poco. Occorre pazientare ed attendere le istruzioni INPS, in assenza delle quali il contenuto del Decreto altro non è – dal punto di vista del possibile percettore – che una mera dichiarazione di intenti.